



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di RIMINI

Ufficio Esecuzioni Penali

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 11 - 47900 - RIMINI

Tel. 0541-763485 763557 763558 - Fax - 0541-763409 - Email: esecuzioni.procura.rimini@giustiziacert.it

N. SIE

ORDINE DI SCARCERAZIONE IMMEDIATA e CONTESTUALE
ORDINE DI ESECUZIONE PER LA CARCERAZIONE E DECRETO DI SOSPENSIONE DEL
MEDESIMO

Il Pubblico Ministero

Poiché è in esecuzione la Sentenza n. 1295/2009 - Reg. Gen. n. 2232/2007 - R.G.N.R. n. 2498/2003, emessa in data 25-05-2009 da Tribunale Ordinario di RIMINI, confermata dalla sentenza n. 682/2013 in data 14-03-2013 Corte D'Appello BOLOGNA Sez. prima penale - definitiva il 30-04-2013 a carico di

X nato in _____
ATTUALMENTE RISTRETTO PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE DI SALUZZO

assorbita nel provvedimento di determinazione delle pene concorrenti emesso da questo Ufficio in data 16-01-2017, che rideterminava la pena complessiva in:
Anni 3 Mesi 3 Giorni 10 di Reclusione Euro 1.952,91 di Multa Mesi 5 Giorni 15 di Arresto Euro 251,00 di
Ammenda

assorbita nel provvedimento di determinazione delle pene concorrenti emesso da questo Ufficio in data 16-01-2017, che rideterminava la pena complessiva in:
Anni 3 Mesi 3 Giorni 10 di Reclusione Euro 1.952,91 di Multa Mesi 5 Giorni 15 di Arresto Euro 251,00 di
Ammenda

Stato di Esecuzione:

Provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso in data 04-09-2013
Pena residua da espiare: Reclusione Anni 3 Mesi 7 Giorni 10 Multa Euro 1952.91 Arresto Mesi 5 Giorni 15 Ammenda Euro 251

Richiesta revoca benefici emesso in data 04-09-2013

Richiesta applicazione benefici emesso in data 04-09-2013

Ordine Esecuzione per la carcerazione - Libero emesso in data 04-09-2013
Pena residua da espiare: Reclusione Anni 3 Mesi 7 Giorni 10 Multa Euro 1952.91 Arresto Mesi 5 Giorni 15 Ammenda Euro 251

Verbale vane ricerche redatto in data 05-10-2013 da Commissariato di P.S. di X



Verbale arresto redatto in data 23-06-2016 da - di - data arresto 23-06-2016

Ordine Scarcerazione Decorrenza / Scadenza emesso in data 24-06-2016

Pena residua da espriare: Reclusione Anni 3 Mesi 7 Giorni 10 Multa Euro 1952.91 Arresto Mesi 5 Giorni 15 Ammenda Euro 251

Decorrenza pena: 23-06-2016 Scadenza pena: 17-07-2020

Ordinanza n. 168/2016 emessa in data 10-01-2017 da Tribunale Ordinario di RIMINI Ritiene sussistere il reato continuato e ridetermina la pena Applicazione della disciplina del reato continuato

Ordinanza n. 168/2016 emessa in data 10-01-2017 da Tribunale Ordinario di RIMINI Ritiene sussistere il concorso formale e ridetermina la pena Applicazione della disciplina del reato continuato

Provvedimento di unificazione di pene concorrenti (da espriarsi in regime di detenzione) emesso in data 16-01-2017

Pena residua da espriare: Reclusione Anni 3 Mesi 3 Giorni 10 Multa Euro 1952.91 Arresto Mesi 5 Giorni 15 Ammenda Euro 251

Decorrenza pena: 23-06-2016 Scadenza pena: 17-03-2020

Richiesta applicazione benefici emesso in data 16-01-2017

Richiesta revoca benefici emesso in data 16-01-2017

Ordinanza n. 3186/2017 emessa in data 14-06-2017 da Tribunale di Sorveglianza di TORINO Dichiarata N.D.P./ N.L.P. Affidamento al Servizio Sociale

Ordine Scarcerazione emesso in data 28-09-2017 a seguito di Ordinanza del

Ufficio di Sorveglianza di CUNEO emessa in data 05-09-2017

Concede giorni 45 Liberazione Anticipata relativamente al periodo dal 23-06-2016 al 23-12-2016

Fine pena anticipato al: 01-02-2020

Totale Liberazione Anticipata gg 45

Ordinanza n. 1012/2017 emessa in data 16-10-2017 da Ufficio di Sorveglianza di CUNEO Rigetta Liberazione Anticipata

Ordinanza n. 142/2018 emessa in data 05-02-2018 da Ufficio di Sorveglianza di CUNEO Rigetta Liberazione Anticipata

per cui risultano da espriare:

Reclusione Anni 1 Mesi 5 Giorni 9

Arresto Mesi 5 Giorni 15

Oltre al recupero della pena pecuniaria:

Multa Euro 1.952,91 Ammenda Euro 251,00

considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza nr. 41 in data 6/2/2018 (depositata in data 2/3/2018 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 7/3/2018) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, c.p.p. "nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni";



ritenuto che la dichiarazione di incostituzionalità delle norme interne ha effetto invalidante *ex tunc* come è fatto chiaro dall'art. 30 comma 4 della legge 11/3/1953 nr. 87 secondo cui "quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali" e che l'effetto vale anche per le norme processuali (cfr. C. Cost. sentenza 49/1970);

ritenuto che il procedimento di esecuzione della pena è in corso e, quindi, non si rinvengono estremi per applicare il principio della cd. irretroattività delle sentenze di accoglimento (della Corte) rispetto ai "rapporti esauriti";

osservato che, nel caso di specie, la pena detentiva residua posta in esecuzione all'atto della carcerazione era superiore ad anni tre ma non ad anni quattro e che il titolo dei reati oggetto della pena in esecuzione non è ostativo alla sospensione della esecuzione ai sensi dell'art. 656 comma 9 lettera a) c.p.p.;

DISPONE

ora per allora, la sospensione dell'ordine di carcerazione di cui sopra e, per l'effetto, ordina la immediata liberazione del condannato sopra generalizzato, se non detenuto per altra causa;

AVVISA

che l'esecuzione della pena avrà corso immediato:

- nel caso in cui non sia presentata istanza nei termini previsti dall'art. 656 comma 5 cpp;
- nell'ipotesi di presentazione istanza ex artt. 90 e 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni se ad essa non venga allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, con l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso, e con l'indicazione delle modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma;
- se l'eventuale programma di recupero di cui all'art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nelle ipotesi previste dell'art. 656 comma 8 c.p.p. e dall'art. 4 comma 2 del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272 convertito, con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006 n. 49 - non risultasse iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza ovvero al momento del deposito della sentenza definitiva, oppure risultasse successivamente interrotto,

AVVISA inoltre, il condannato ai sensi dell'art. 677 comma 2 bis c.p.p. dell'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una delle misure alternative alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla Magistratura di Sorveglianza e altresì dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto.

INFORMA inoltre, il condannato della possibilità di rivolgersi a un Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) per la corretta definizione della procedura da avviarsi per la presentazione di più appropriate e corrette istanze per l'eventuale concessione di una delle misure alternative alla detenzione.

ORDINA

la NOTIFICA di copia del presente provvedimento al condannato e al difensore (le date di notifica dovranno essere prontamente comunicate a questo Ufficio);

MANDA

Alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Rimini, 9/03/18

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott.ssa Elisabetta Melotti)

DIREZIONE CASA DI RECLUSIONE

12037 SALUZZO (CN)

L'anno 20¹⁸ addì ⁰⁹ del mese di ^{MARZO}

alle ore ^{16,40} negli uffici della
Casa di Reclusione di Saluzzo in sottoscritto

ho notificato al detenuto.

Il retrosteso provvedimento, mediante consegna
di copia a mani proprie.

Gli Agenti / Ufficiali di P.G.

Il Detenuto

